

Modalità di deposito

Ai sensi della legge regionale 18/2008 “Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale”, art. 4, “una copia delle opere che beneficiano delle provvidenze previste dalla legge è depositata dall'editore presso la biblioteca del Consiglio regionale”.

Le opere possono essere inviate per posta, tramite corriere o consegnate direttamente. I plichi che le contengono devono indicare all'esterno la denominazione e l'indirizzo del soggetto obbligato al deposito e la dicitura: **“Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge regionale 18/2008”**.

All'interno di ogni plico deve essere inserito l'elenco in duplice copia dei documenti inviati, con l'indicazione dell'indirizzo e-mail o del fax del mittente. Una delle due copie dell'elenco viene restituita al mittente e costituisce ricevuta dell'avvenuto deposito.

Le opere inviate devono essere integre e complete. Su ogni esemplare l'editore o altro responsabile della pubblicazione, deve apporre sul verso del frontespizio la dicitura **“esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge regionale 18/2008”**.